

L'autocertificazione

Che cos'è

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall'interessato.

Quando si può ricorrere all'autocertificazione

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblico servizio esempio: uffici postali, gestori di energia elettrica, gestori di telecomunicazioni, Aziende del gas ecc., che abbiano la necessità di conoscere i dati personali o altri fatti per i quali l'autocertificazione è ammessa.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

La pubblica amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Che cosa si deve fare

Per avvalersi dell'autocertificazione è necessario compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni); mentre per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della firma solo quando non sia contestuale ad una istanza.

L'autentica della firma avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
- b) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, quando siano contestuali ad una istanza, non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.

Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.

(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di collocamento, ecc.)

L'autocertificazione può essere consegnata direttamente al pubblico ufficio oppure è possibile inviarla via fax, per posta o farla consegnare da altri.

L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato.

Se necessario è possibile riunire tante autocertificazioni nello stesso modulo chiamato dichiarazione cumulativa.

Si possono autocertificare:

A) - Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

la data e il luogo di nascita

la residenza

la cittadinanza

il godimento dei diritti politici

lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)

lo stato di famiglia

l'esistenza in vita

la nascita del figlio

il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente

la posizione agli effetti degli obblighi militari

l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione

titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica

situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;

possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.

stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga

qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.

di non aver riportato condanne penali

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Attenzione!

- I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione

B) - Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità

personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Attenzione!

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Dichiarazioni non veritiere

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.

L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.

E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.